

IN BREVE n. 002-2019

a cura di

Marco Perelli Ercolini*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore***MILITARI - 2019 QUALI REQUISITI PER LA PENSIONE**

In attesa di eventuali modifiche regolamentari anche per il personale dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco dal 1° gennaio 2019 è scattato l'adeguamento alla speranza di vita: 5 mesi oltre il termine regolamentare.

Ricordiamo come per il personale nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché per il personale appartenente ai Vigili del Fuoco sono vigenti requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù delle specificità del settore, limiti che però sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

Riportiamo le tabelle edite da PensioniOggi. - Militari, ecco i requisiti per andare in pensione nel 2019 a cura di Valerio Damiani (<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/militari-ecco-i-requisiti-per-andare-in-pensione-nel-2019-097889789#ixzz5beDbnglk>)

La Pensione di Vecchiaia per il comparto difesa - Sicurezza e Soccorso Pubblico							
Grado/Qualifica			Requisiti dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020				
Forze Armate	Guardia di Finanza	Polizia di Stato/Penitenziaria/Corpo Forestale/VV.FF.	Forze Armate	Guardia di Finanza	Polizia di Stato / Penitenziaria	Corpo Forestale	Vigili del fuoco
Generale di Corpo D'armata		Dirigente Generale	64 anni	66 anni			
Generale di Divisione			62 anni				
Generale di Brigata		Dirigente Superiore	61 anni	64 anni		66 anni	66 anni
Colonnelli		Primo Dirigente	61 anni				
Ufficiali (fino a tenenti Colonnelli)		Vice Questore Aggiunto/ Commissario					
Marescialli/Sergenti		Ispettore/Sovrintendente / Caporeparto					
Truppa		Agenti / Vigili					

E' richiesto il contestuale perfezionamento di **almeno 20 anni di contributi**. Si applicano i meccanismi della finestra mobile (12 mesi) e dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita qualora non si abbia, al raggiungimento dei limiti di età, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità - **PensionioGgi.it**

Come cambia la Pensione nel Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico nel biennio 2019-2020			
Tipo di prestazione	Sino al 2018	Biennio 2019-2020	Finestra mobile
Pensione anzianita'	57 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	58 anni e 35 anni di contributi	12 mesi
	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	41 anni di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	15 mesi
	53 anni e 7 mesi se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	54 anni se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	12 mesi
Pensione di Vecchiaia: * con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	sino a 12 mesi**
con meno di 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni e 7 mesi; Dirigente superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche inferiori: 60 anni e 7 mesi	Dirigente Generale 66 anni; Dirigente superiore: 64 anni; Qualifiche inferiori: 61 anni	12 mesi
* L'età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore (i limiti oscillano tra i 60 e i 65 anni). ** La finestra mobile può risultare inferiore a 12 mesi o del tutto assente ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianita' PensioniOggi.it			

COSA MI SERVE SAPERE DELLA FATTURA ELETTRONICA? dal sito Enpam a cura di Andrea Le Pera - pubblicato il 19 dicembre 2018

Il Decreto fiscale 2019 è diventato legge dello Stato, confermando l'entrata in vigore dal 1° gennaio dell'obbligo di fattura elettronica. I medici e gli odontoiatri saranno esonerati, almeno parzialmente: un avverbio che richiede qualche approfondimento per evitare di generare confusione.

I camici bianchi non dovranno emettere fattura elettronica per tutte quelle prestazioni che verranno poi inviate al Sistema Ts per il 730 precompilato. Inoltre saranno esonerati dall'emissione di fattura elettronica i medici convenzionati per quanto riguarda i compensi compresi nel cedolino delle Asl.

Discorso diverso per tutte le altre prestazioni che non rientrano nei casi citati finora: come ogni altro professionista, anche i medici saranno chiamati a utilizzare la fattura elettronica nel caso di una retribuzione legata a una sostituzione, alla partecipazione a un corso di formazione o a qualsiasi attività professionale nei confronti della pubblica amministrazione o di una società privata.

Anche se non fosse necessario emettere alcuna fattura elettronica, non si è esonerati dal ricevere le fatture elettroniche. Si pone quindi la questione della conservazione delle fatture ricevute da altri. Infatti non è sufficiente conservarle nel proprio computer, ma serve rispettare alcune norme contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

Le possibilità sono due: servirsi di un sistema gestionale fornito da operatori certificati, oppure utilizzare il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate tramite [l'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi](#).

Per venire incontro ai dubbi degli iscritti, diversi Ordini provinciali hanno dedicato spazi nel proprio sito istituzionale agli aggiornamenti su questo tema.

L'Ordine di Venezia, per esempio, ha pubblicato [una pagina](#) curata da un commercialista con numerose domande e risposte per chiarire anche gli aspetti tecnici e di funzionamento della novità.

Anche l'Ordine di Firenze ha seguito l'evolversi della situazione legislativa tramite diversi interventi pubblicati in una sezione apposta [del sito](#), tra cui un chiarimento sul fatto che l'introduzione della fatturazione elettronica non esime dall'obbligo del pagamento del bollo, per il quale cambia solo la modalità.

Da segnalare infine un memorandum realizzato dalla Commissione Fisco della Fimmg, con diverse informazioni tecniche e operative: il file è disponibile a questo [link](#).

per aprire CTRL + clic

OSPEDALIERI ALLA CORTE EUROPEA

E' stato avviato un ricorso alla Corte Europea da parte del sindacato dei medici ospedalieri Cimo per contestare il mancato rinnovo del contratto entro il 31 dicembre 2018 in violazione dell'Accordo Confederale del 30 novembre 2016 e della sentenza della Corte costituzionale n.178/2015.

La Cimo ha anche attivato in sede nazionale un contenzioso per il recupero della parte economica del periodo contrattuale 2016/2018, per una rapida apertura del contratto 2019/2021 sia per la parte economica che normativa e azioni aziendali finalizzate al rispetto contrattuale per orari, fondi e sicurezza.

PREVIDENZA - RISCATTABILI BUCHI CONTRIBUTIVI QUOTA 100

Nel decreto quota 100 sarà quasi sicuramente introdotta in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di riscattare i buchi contributivi per periodi inoccupati in carriere discontinue. Possono avvalersi i lavoratori esclusivamente in regime contributivo cioè entrati nel mondo del lavoro a far data dal 1° gennaio 1996 e iscritti all'Inps (compresa la Gestione separata) per un periodo massimo di 5 anni anche non continuativi.

L'onere del riscatto sarà determinato sulla base del meccanismo dell'aliquota percentuale, in base cioè alla retribuzione imponibile incassata nelle 52 settimane contributive precedente al mancato versamento. In mancanza di questo requisito si farà riferimento al reddito minimale imponibile valido per le gestioni degli artigiani e dei commercianti.

Il pagamento potrà essere dilazionato in 60 rate mensili ed è prevista la detrazione fiscale del 50% dell'onere del riscatto.

Assai utile per raggiungere il minimo pensionabile dei 20 anni a lavoratori avanti con l'età, oltre che per aumentare l'anzianità contributiva e migliorare il montante contributivo.

CASSE PRIVATIZZATE - ILLEGITTIMO IL PRELIEVO DI SOLIDARIETA' a cura di PierLuigi Roesler Franz

Per la terza volta nel giro di pochi giorni la Cassazione ha bocciato il "contributo di solidarietà" delle Casse previdenziali privatizzate non espressamente previsto per legge, ma deciso da una delibera di un singolo ente avallata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo ha ribadito sezione Lavoro della Suprema Corte, presieduta da Antonio Manna, con sentenza n. 20 del 3 gennaio 2019, scaricabile dal sito

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190103/snciv@sL0@a2019@n00020@tS.clean.pdf> ,

respingendo definitivamente un ricorso della CNPADC - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato l'illegittimità delle trattenute operate dall'ente sulla pensione di un iscritto a titolo di "contributo di solidarietà" a far data dal 1° gennaio 2009 e fino ad ottobre 2010, condannando la Cassa a rifondergli quanto indebitamente trattenutogli oltre accessori.

In sostanza i supremi giudici hanno affermato che il "contributo di solidarietà" sulle pensioni é una prestazione patrimoniale soggetta a riserva di legge come prescrive l'art. 23 della Costituzione. Pertanto un ente previdenziale privatizzato non può deliberare alcun taglio delle pensioni nei confronti dei propri iscritti già in quiescenza. Di conseguenza è stato così integralmente confermato quanto già affermato dalla Cassazione con le decisioni n. 32595 del 17 dicembre 2018, n. 31875 del 10 dicembre 2018 e con l'ordinanza n. 7568 del 2017.

INTERVENTO CHIRURGICO - TUTTA L'EQUIPE E' RESPONSABILE

Tutti i medici dell'équipe chirurgica sono responsabili degli errori diagnostici in base al principio/dovere dell'obbligo di controllare anche l'operato degli altri.

Con la sentenza 17586/2018 del Tribunale viene ribadito e stabilito che tutti i medici dell'équipe possono essere ritenuti solidalmente responsabili del danno a un paziente durante un'operazione chirurgica a prescindere dai ruoli e dai loro compiti individuali e in questo senso si richiama un principio di diritto consolidato, ricordando la sentenza [2060/2018 della Corte di Cassazione](#) nella quale si è stabilito che tra gli obblighi di ciascun componente di un'équipe chirurgica rientrano anche quello di esaminare, prima dell'operazione, la cartella clinica contenente tutti i dati del paziente per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni e quello di segnalare il dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate o anche la scelta stessa di procedere all'operazione.

per aprire CTRL + clic

ALLEGATO A PARTE - Tribunale di Roma sentenza 17586/2018 (documento 006)

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=69555&fr=n

FILATELIA - EMISSIONI 1° TRIMESTRE 2019

ALLEGATO A PARTE - Programma emissioni 1° trimestre 2019 (documento 007)

Attenzione: attualmente la tariffa «B» corrisponde a 1,10 euro

FATTURAZIONE ELETTRONICA

FAQ in materia di fatturazione elettronica edita dal Consiglio Nazionale Forense.

dal sito del CNF:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/>

ALLEGATO A PARTE - CNF FAQ fatturazione elettronica (documento 008)

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: TASSI I° TRIMESTRE 2019

Col messaggio n. 14 del 3 gennaio 2019 l'Inps comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo suddetto (1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019) è il seguente:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,65	18,5625
Oltre i 15.000	8,43	14,5375

Pertanto i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età (*)	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 €	Oltre 15.000 €
Fino a 59 anni	8,64	7,03
60-64	9,44	7,83
65-69	10,24	8,63
70-74	10,94	9,33
75-79	11,74	10,13

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2019.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 14 del 3.01.2019 (documento 009)

DETRAIBILI DAGLI EREDI LE SPESE SANITARIE DEL «DE CUIUS» da

Sole 24 ore - risposta 20 a cura di Giuseppe Merlino

D - Mio padre è stato ricoverato in una casa di riposo e, successivamente, è deceduto. Io ho sostenuto le spese relative a lui fatturate con data successiva al decesso: è consentito portare in detrazione i relativi oneri nel modello Redditi Pf del de cuius o, viceversa, vanno detratte esclusivamente nella mia dichiarazione in quanto spese sostenute dagli eredi?

R - L'Agenzia delle Entrate (circolare 7 /E/ 2018) ha ribadito che «tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico.

Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta (circolare 122/E/1999, risposta 1.1.4).

Ag.Entrate - circolare 122/1999

1.1.4. SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DI UN CONTRIBUENTE DECEDUTO

D. Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del de cuius possono essere considerate ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta prevista per le spese sanitarie?

R. Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta. Al riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe dato diritto ad un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese o ovvero dagli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.

È POSSIBILE IL RISCATTO PARZIALE DELLA LAUREA da Sole 24 ore – risposta 46 a cura di Aldo Ciccarelli

D - Sono un'insegnante, vorrei fare domanda di pensione con l'opzione donna. Raggiungerò il requisito dei 35anni contributivi nel 2019. Il requisito è subordinato alla domanda di riscatto di laurea e alla domanda di ricongiunzione dei servizi per un periodo di lavoro antecedente al servizio scolastico. La domanda di ricongiunzione non è stata ancora lavorata dall'Inps: mi hanno detto che potrebbe valere cinque o 5,5 anni. Raggiungerei i requisiti anche se valesse cinque anni. Nel caso l'Inps la valutasse 5,5 anni, quindi, mi basterebbe riscattare solo 3,5 anni del percorso di laurea e non quattro per raggiungere i requisiti. Potrò scegliere a quel punto di pagare le rate del riscatto di laurea solo per tre e mezzo e non per quattro?

R - La risposta è positiva. Infatti, nella richiesta del riscatto della laurea, di cui all'articolo 13 del Dpr 1092/73, l'interessato può chiedere di riscattare «in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari». Conviene, pertanto, attendere che l'Inps-gestione dipendenti pubblici faccia conoscere l'esatto periodo oggetto della ricongiunzione, di cui alla legge 29/79, e, quindi, procedere alla richiesta del riscatto della laurea limitando il riscatto stesso al periodo ritenuto necessario al riguardo.

PART TIME, CONTRIBUTI VOLONTARI PER COPRIRE L'INTERO

ORARIO da Sole 24 ore - risposta 47 a cura di Aldo Forte

D - Ho 52 anni e questa è la mia situazione previdenziale: 570 settimane maturate come lavoratrice dipendente da l 1989 ad oggi, di cui 6 anni part-time attualmente in corso: 404 settimane maturate come parasubordinata dal 1998 al 2004 e dal 2009 al 2015. Il totale

maturato non raggiunge le 1040 settimane utili per la pensione di vecchiaia (20 anni). Volendo per motivi di salute interrompere l'attività lavorativa come posso fare per maturare le 66 settimane mancanti (tre ulteriori anni di part-time)? Posso eseguire dei versamenti volontari? Cosa mi consiglia per non perdere i contributi versati?

R - Il lavoratore che ha cessato o interrotto l'attività lavorativa può accedere al versamento volontario dei contributi per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione.

Infatti, i contributi volontari sono utili per il perfezionamento del diritto e per la determinazione di tutte le pensioni. Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo. Però, come nel caso della lettrice, l'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è cessato nel caso di attività svolta con contratto di lavoro part-time se effettuato a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto.

ENPAM - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2019

SETTORE	ALIQUOTA CONTRIBUTIVA dal 1° gennaio 2019	A CARICO ASL	A CARICO DEL MEDICO fiscalmente totalmente deducibili	INCREMENTO FACOLTATIVO (°) a carico del medico (opzione o revoca entro il 31 gennaio di ogni anno)
Medici medicina generale Continuità assistenziale Emergenza territoriale 118	21 % (*)	10,375 %	10,625 %	1% sino a un massimo del 5 %
Pediatria di libera scelta	20 % (**)	9,375 %	10,625 %	1% sino a un massimo del 5 %
Specialisti ambulatoriali	29 % (***)	14,19 %	14,81 %	1% sino a un massimo del 5 %

(*) dal 2016 aumento graduale dell'1% sino al massimo del 26% nel 2024

(**) dal 2016 aumento graduale dell'1% sino al massimo del 26% nel 2025

(***) dal 2016 aumento graduale dell'1% sino al massimo del 32,65% nel 2026

(°) fiscalmente totalmente deducibili

CUMULO: I REQUISITI PIÙ ALTI GUIDANO IL «VIA»

ALL'ASSEGNO da Sole 24 ore - risposta 50 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono un pilota professionista e ho i contributi versati nel fondo Volo; però ho anche 13 anni di versamenti ex Inpdap, in quanto ho lavorato per l'Aeronautica militare. Non avendo chiesto la ricongiunzione onerosa, gradirei sapere con il cumulo contributivo a che età percepirò l'assegno dalla ex gestione statale e quando quello della gestione fondo speciale. O devo aspettarmi di percepire un unico assegno?

R - In linea generale, si ritiene che se il lettore volesse accedere all'istituto del cumulo, previsto dalla legge 228/12, la decorrenza della pensione, sia in quota ex Inpdap che in quota fondo Volo, dovrebbe essere riferita al requisito più elevato previsto dalle due gestioni previdenziali interessate all'esercizio della facoltà di cumulo.

Quindi, poiché il requisito previsto dalla gestione ex Inpdap (legge Fornero) risulta più elevato rispetto a quello del fondo Volo, la decorrenza della pensione dovrebbe essere quello previsto dalla legge Fornero. Intatti, l'articolo 1, comma 241, della legge sopra indicata stabilisce che «il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto». Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, e il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula apposite convenzioni con gli enti previdenziali interessati al regime di cumulo. Considerata la peculiarità e complessità della problematica in argomento, potrebbe venire utile sentire il fondo Volo, per una parola definitiva.

CONDOMINIO - I BONUS 2019 estratto articolo di Annamaria Villafrate - StudioCataldi
(<https://www.studiocataldi.it/articoli/33092-condominio-tutti-i-bonus-2019.asp>)

Ecco in sintesi i bonus casa e condominio previsti per il 2019 dalla legge di bilancio 2019.

1 - Bonus ristrutturazioni (art.16 DL 63/2013)

Detrazione 50% in 10 rate annuali *"dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare"*

2 - Bonus energia

A) interventi finalizzati al risparmio energetico in generale ('art. 14 commi 1, 2 e 2-bis DL 63/2013.

Detrazione 65% in 10 rate annuali

B) per altri interventi di riqualificazione energetica:

"l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013".

Detrazione 50% in 10 rate annuali

3 - Ecobonus in relazione al grado di efficientamento energetico raggiunto:

A) detrazione del 70% se l'intervento coinvolge anche la copertura esterna del condominio in misura superiore al 25% della superficie lorda che disperde calore;

B) detrazione del 75% invece se l'intervento migliora sia in inverno che in estate la prestazione energetica.

Detrazione in 10 rate annuali - ammontare massimo delle spese previsto per ottenere lo sconto ai fini Irpef è di 40.000 per ogni unità abitativa.

4) - Bonus elettrodomestici e mobili classe A+ collegato a interventi di ristrutturazione immobiliare che beneficiano della relativa detrazione (art.16 co. 2 DL 63/2013)

Detrazione del 50% su spesa massima di 10mila euro senza tener conto delle spese per il recupero dell'immobile. Le opere di recupero debbono aver avuto inizio fin dal 1° gennaio 2018.

5) - Bonus verde 2019

Detrazione 36% in 10 rate annuali con un massimo di 5mila euro per unità immobiliare (art.1 co.12 legge n. 205/2017) per interventi finalizzati a curare, ristrutturare e irrigare le aree verdi private (sistemazione a verde di aree private scoperte presenti in edifici e unità immobiliari, compresa la creazione di pozzi, coperture e giardini pensili).

Nei condomini il bonus verde spetta anche in relazione agli interventi eseguiti sulle parti comuni esterne dell'edificio fino a 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. Il diritto alla detrazione spetta al singolo condomino nel limite della sua quota.

6) - Sismabonus

Per chi esegue opere finalizzate ad adeguare l'immobile al rischio sisma presente nella zona in cui è ubicato.

Detrazione del 50%, da calcolarsi sull'importo massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare, in cinque rate annuali dello stesso importo.

La detrazione più alta, pari al 70 o all'80% è concessa quando le opere riescono a ridurre il rischio sismico di 1 o 2 classi; se poi i lavori vengono realizzati sulle parti comuni degli immobili condominiali la detrazione aumenta ulteriormente, raggiungendo le percentuali dell'80% o 85%.

Per chi acquista un bene immobiliare parte di un edificio demolito e successivamente ricostruito in una zona a rischio sismico 1 infine, può detrarre dalle imposte fino al 75 o 85% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 96.000 euro.

PAZZESCO - LIQUIDAZIONE PUBBLICI DIPENDENTI (mpe)

Pubblico impiego: non solo tagli sulle pensioni, ora anche grandi dilazioni del pagamento della liquidazione (Indennità premio di servizio o Trattamento di fine rapporto).

Ricordiamo, tra l'altro, che buona parte del contributo, esattamente più del 40% dell'importo, contrariamente di quanto avviene nel settore privato viene pagata dal lavoratore e non dal datore di lavoro (lo Stato).

Già adesso secondo il tipo e l'entità della liquidazione economica vengono differiti i pagamenti anche sino a 4-5 anni.

Ma ora i dipendenti pubblici che lasceranno in anticipo il lavoro utilizzando «quota 100» potranno riscuotere la così detta liquidazione solo al compimento dei 67 anni di età che coi posticipi già in atto potrà arrivare a 8 e più anni. Viene concesso, bontà loro, un anticipo bancario ... ma a quali condizioni? Pazzesco! Caro pensionando tieni duro e attento a non morire prima ... se vuoi goderti la liquidazione! e non lasciarla in eredità, falcidiata magari dalle tasse di successione o qualche altra forma fantasiosa per salassarla ...

Se il datore di lavoro nel settore privato non accantona gli importi del Tfr dei suoi dipendenti viene molto pesantemente sanzionato, ma lo Stato «no», anche se avendo sempre impiegato questi dovuti accantonamenti (oltre il 40% tra l'altro con soldi versati dal dipendente!) per l'indennità premio di servizio (liquidazione, buonuscita) per altri scopi, non avendo dunque liquidità, è costretto a procrastinare i pagamenti di soldi dovuti in rispetto di un diritto, per la chiara motivazione: pagare subito il trattamento di fine servizio o di fine rapporto di tanti dipendenti statali che andranno in pensione rappresenterebbe un costo proibitivo per le casse dello Stato non avendo mai, dico mai, tesaurizzato tali somme.

Bozza Decreto Legge disposizioni relative introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica

Art. 23 - Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione

1. Ai lavoratori di cui agli articoli l. comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la "pensione quota 100" oppure il trattamento pensionistico anticipato indipendente dall'età anagrafica ai sensi del comma 11, l'indennità di fine servizio comunque denominata è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20 l. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previgenti all'entrata in vigore della presente legge e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione dell'indennità di fine servizio comunque denominata.

2. Le pubbliche amministrazioni stipulano apposite convenzioni con gli Istituti di credito per l'erogazione anticipata dell'indennità al fine servizio nelle quali siano preventivamente fissati i limiti dei tassi di interesse che potranno essere applicati dagli Istituti di credito medesimi.

Questi gli attuali differimenti di pagamento dell'Ips e del Tfr nel pubblico impiego che potrebbero arrivare al doppio !!! e forse di più

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spettano gli interessi legali ex art.3 legge 140/1997 i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c.7-9 DL78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL. 138/2011 legge di stabilità 2014 art. 1 c. 484
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini fissati, oltre i 50 mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100 mila euro il terzo scaglione annuale (**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di ulteriori sei mesi per la legge di stabilità 2014 e per le pensioni anticipate rimangono di 24 mesi

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS ed il TFR, cessato rapporto di lavoro, slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (ora con la legge di stabilità 2014 portati a 12 mesi) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità, con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in 3 anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). Attualmente le dilazioni sono state corrette con la legge di Stabilità 2014 in meno 50, da 50 a 100, oltre 100 mila. Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo di ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'ex INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori 6 mesi.

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI

"le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al 30° anniversario di Pitti Immagine.

Data di emissione l' 8 gennaio 2019



Nella vignetta: la scritta "Pitti Immagine" è realizzata con un carattere tridimensionale nero su fondo grigio, su cui si staglia una serie di fili non allineati colorati che seguono l'andamento di una cucitura sartoriale, a indicare il suo importante ruolo nell'industria della moda ma anche la molteplicità degli interessi declinati nell'arte, nel design, nell'architettura e nella cultura. A destra è riprodotto il logo Pitti Immagine. Completano il francobollo, la leggenda "30 ANNI" la scritta "ITALIA" e la dicitura della tariffa B. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Italo Lupi.

RITORNA OPZIONE DONNA

Nella bozza del Decreto Legge “disposizioni relative introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica” reintrodotta l’articolo per l’Opzione Donna:

Articolo 16

(Opzione donna)

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1958 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Interessa le donne dipendenti sia del settore pubblico che privato con 35 anni di contributi e nate entro il 31 dicembre 2059 (2058 se lavoratrici autonome). L’opzione comporta l’accettazione del calcolo interamente contributivo. Attenzione con la finestra alla maturazione del requisito contributivo che è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 per le autonome.

NIENTE RINNOVO CONTRATTO OSPEDALIERI SEMPRE RINVIATO

687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2016.

La legge di Bilancio 2019 riporta la dirigenza medica nell’area contrattuale della dirigenza amministrativa. Contratto ferma da dieci anni e rinnovo 2016-2018 figurativamente concluso senza il becco di un quattrino! Nonostante il monito della Consulta!

Vedi comma 687 e seguenti



PAZZESCO !!!

Situazione inaccettabile, che contribuisce al collasso della Sanità pubblica, stretta tra blocco contrattuale, carenza di specialisti, strutture fatiscenti, aziendalizzazione esasperata ... ormai la nostra Sanità scopo di speculazioni va verso la rovina è forse quello che si vuole? ...

Ma i medici ospedalieri sono stufi e dicono BASTA! e il blocco dei contratti dei medici ospedalieri finisce in Europa, alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Ma non è tutto. Accanto al ricorso "europeo", il sindacato dei medici Cimo ha fatto i primi passi per avviare una class action contro Regioni e Aran e stato italiano spedendo una diffida all’Agenzia e al Comitato di settore: non avrebbero tenuto conto delle indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015, che stabilisce come illegittimo il blocco contrattuale dei dipendenti pubblici in atto dal 2010.



DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE
ART. 9
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MANIERA DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE”

E' uscito già da un paio di settimane il decreto legge semplificazione che è in Gazzetta Ufficiale, significa che è legge e ci sono delle novità che dovete assolutamente sapere.

Ulteriori novità potrebbero essere apportate nella fase di conversione da parte del parlamento.

Il DL è composto da vari articoli e quello che riguarda la Medicina Generale è il numero 9. Per la lettura completa si allega il link a fondo pagina, qui il riassunto dei vari commi che compongono l'articolo con commenti:

1) I medici iscritti NEL CORSO DI FORMAZIONE (attualmente fino al 31 dicembre 2021) possono partecipare agli incarichi convenzionali per la medicina generale subordinati ai medici aventi diritto (iscritti nelle graduatorie regionali).

COMMENTO: La normativa europea nella direttiva 36/2005 già lo prevedeva, ma oggi anche in Italia questo è divenuto possibile. Significa calato nel contesto nazionale che un medico iscritto al corso MMG, ad esempio in Lombardia dove le carenze sono enormi, può prendere la convenzione di assistenza primaria mentre fa il corso di medicina generale, ma non solo.. significa che qualsiasi medico IN FORMAZIONE, può prendere la titolarità di continuità assistenziale, oppure della medicina dei servizi e infine dell'emergenza sanitaria territoriale (118, se però ha il relativo titolo di formazione che sarebbe il MET).

E' molto interessante questa novità soprattutto per i medici nelle regioni che già oggi hanno una forte carenza di organico (come Lombardia e Veneto o anche l'Emilia Romagna che vedono tante zone carenti deserte).

Significa che entrare nel corso di formazione non è più fare la fame come prima ma lavorare in pianta stabile nelle varie FUNZIONI della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi ed Emergenza Sanitaria Territoriale).

Viene da chiedersi: ma come faranno i medici in formazione a lavorare nel mentre? E quindi leggiamo il comma 2:

2) Per le finalità di cui sopra “le regioni possono prevedere delle limitazioni di assistiti in carico e prevedere corsi di formazione a tempo parziale in ogni caso senza pregiudicare la partecipazione alle attività didattiche...”

COMMENTO: il punto della questione è questo, le regioni devono organizzarsi e prevedere che chi fa assistenza primaria abbia una limitazione di assistiti per poter seguire i corsi e inoltre devono attivare i corsi part time per rendere il tutto più “modulabile” alle esigenze del corso di formazione e del lavoro.

FORMAZIONE E LAVORO si stanno quindi venendo incontro e non sono più “conseguenziali”, cioè prima di formi e poi lavori, ma ti “formi lavorando” se vogliamo. **E' un primo passo molto importante per rendere meno vincolati i corsisti, renderli anche più autonomi da tutti punti di vista soprattutto economico** senza le limitazioni e assurde disparità previste dal vecchio corso.

3) Entro 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta – (quindi se è stato pubblicato il 14 dicembre entro il 14 febbraio circa) .. in sede di ACN verranno a definirsi i criteri per far entrare i corsisti nelle graduatorie regionali, per la remunerazione e insomma tutti gli aspetti più tecnici della questione.

COMMENTO: questa è la parte del decreto dove entrano in gioco i sindacati (FIMMG, SNAMI e SMI) che devono rinnovare l'ACN per definire questi passaggi. Vedremo come se la giocheranno e cosa uscirà fuori dall'ACN, ma è molto probabile se non direi abbastanza scontato che l'ordine di assegnazione degli incarichi seguirà un criterio (prima gli aventi diritto poi tra quelli in formazione, quelli del 3 anno poi secondo e poi primo), almeno credo e spero.

Si ricorda a tutti che dal giorno 1 al giorno 31 Gennaio sono aperte le domande di inserimento nelle graduatorie MMG

Domande per la graduatoria regionale della Medicina Generale e per la graduatoria regionale della Pediatria di Libera Scelta - anno 2020

Dal 1 al 31 gennaio 2019 si potranno presentare le domande per l'inclusione nella graduatoria regionale della Medicina Generale e nella graduatoria annuale di Pediatria di Libera Scelta valevoli per l'anno 2020.

Si evidenzia che, così come previsto dagli ACN per la Medicina Generale e per la Pediatria di Libera Scelta 21.06.2018 (art.2, comma 3), la domanda di inclusione nelle graduatorie regionali deve essere presentata ogni anno.

Modalità di presentazione della domanda:

La compilazione e l'invio delle domande dovrà avvenire esclusivamente in modalità on line, attraverso la piattaforma appositamente sviluppata e disponibile a partire dal prossimo 1° gennaio.

La piattaforma sarà attiva a partire dal 1° gennaio fino al 31 gennaio 2019 al seguente link: <https://sanita.regione.emilia-romagna.it/grm/>

[Il Decreto in Gazzetta Ufficiale](#)

← per aprire CTRL + clic



TAGLI ALLE PENSIONI, RISPARMIATI I MEDICI E I DENTISTI

da NewsEnpam - Previdenza n. 1 del 9 gennaio 2019
a cura di Gabriele Discepoli

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto tagli alle pensioni che possono arrivare fino al 40 per cento. Le decurtazioni dureranno cinque anni ma, fortunatamente per medici e i dentisti, non si applicheranno agli assegni pagati dall'Enpam.

Da una lettura attenta della disposizione di legge si evince infatti che i tagli riguarderanno le pensioni Inps dei dipendenti pubblici e privati, degli autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), degli iscritti ad alcune gestioni particolari (es: i lavoratori dello spettacolo) e dei contribuenti alla gestione separata.

“I tagli certamente non si applicano alle Casse dei professionisti – ha precisato il presidente dell'Enpam e dell'Adepp Alberto Oliveti – A questa conclusione si arriva sia con un'analisi strettamente testuale sia con una lettura costituzionalmente orientata della norma. Infatti, poiché questi accantonamenti sono destinati a creare una provvista per fronteggiare i maggiori costi dovuti a Quota 100, che è di esclusiva competenza Inps, non si vede come si potrebbero prendere

legittimamente delle risorse da altre parti, alla luce della [sentenza 7/2017 della Corte Costituzionale](#).”

In generale le decurtazioni colpiranno gli assegni Inps sopra i 100mila euro lordi annui, ad eccezione di quelli calcolati interamente con il contributivo. Restano salve anche le pensioni di invalidità e quelle riconosciute alle vittime del terrorismo.

Non tutti i medici possono però tirare un sospiro di sollievo: mentre gli assegni Enpam saranno indenni, le pensioni versate dall’Inps ai camici bianchi dipendenti pubblici e privati, se superano la soglia dei 100mila euro, saranno soggette a riduzione. Nel computo della soglia dei 100mila euro rientreranno probabilmente anche gli assegni liquidati dalla gestione separata dell’Inps, cioè quella a cui versano gli specializzandi.

COSA DICE LA LEGGE

Articolo 1, comma 261 della legge 145 del 31 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019)

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.”

CHI È DENTRO E CHI È FUORI

Il taglio **SI APPLICA** a:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps (dipendenti privati)
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Inps (cioè commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè Fondo volo, fondo Dazieri, Lavoratori spettacolo, ecc, che sono gestiti dall’Inps)
- forme esclusive (ex Inpdap, ex Ipost, ecc)
- forme esonerative (es: le Casse previdenziali delle ex banche pubbliche)
- la gestione separata Inps (ai fini del calcolo della soglia dei 100mila euro ma probabilmente non ai fini del taglio, trattandosi di gestione esclusivamente contributiva)

Il taglio **NON SI APPLICA** a:

- forme integrative dell’assicurazione generale obbligatoria (Fondo esattoriali, gestito da Inps, ed ENASARCO)
- Casse dei professionisti (sia quelle privatizzate come l’Enpam, sia quelle nate private come la Cassa degli infermieri)
- fondo Clero (gestito da Inps)

Non chiara la legge se i trattamenti di pensione erogati dall’Enpam possano o no influire in cumulo con le altre pensioni per costituire il tetto dei 100mila euro e successivi limiti

PENSIONI MEDICI, CON QUOTA 100 CRITICITÀ SU TEMPI, TFR E CUMULO. ECCO PERCHÉ

da DoctorNews n.4 del 10 gennaio 2019 a cura di Mauro Miserendino

Il pubblico dipendente, anche medico dirigente, che voglia fermarsi a quota cento può farlo, ma la liquidazione intera la vedrà 8-9 anni dopo. Inoltre, avrà qualche soldo in meno e non potrà, di massima, far cumulo con la libera professione. È uno degli inconvenienti di "quota cento", la sperimentazione triennale - fino al 2021- contenuta nel decreto legge al varo oggi in Consiglio dei Ministri [\[continua...\]](#)

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-medici-con-quota-criticita-su-tempi-tfr-e-cumulo-ecco-perche/?xrtid=PVXSYVPVVSXYSVLVXRPTLXC>

oppure

ALLEGATO A PARTE - DOCTOR NEWS Articolo M.Miserendino (documento 010)

CONGEDO OBBLIGATORIO MADRE TUTTO DOPO IL PARTO

Le lavoratrici potranno rimanere a lavoro sino al termine della gravidanza, rinviando al periodo successivo al parto l'intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi), previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

LEGGE n. 145 del 30 dicembre 2018 (Finanziaria 2019) articolo 1 comma 485

All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

DECRETO LEGISLATIVO n.151 del 26 marzo 2001

Capo III

Congedo di maternità

articolo 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a)** durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b)** ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c)** durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- d)** durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i

cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

Art.20

Flessibilità del congedo di maternità

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.4bis; legge 8 marzo 2000, n.53, art.12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

DAL 1 GENNAIO I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Con il Decreto 15 maggio 2018, il Ministero del Lavoro ha operato la “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo”. Con questa revisione avremo delle pensioni più basse a parità di età e contributi versati.

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo)					
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione				
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%

IL TIMBRO POSTALE FA FEDE SULLA DATA

“Qualora la scrittura privata non autenticata formi corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest’ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita: mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l’onere di provare, pur senza necessità di querela di falso, che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso”.

Il timbro postale, quindi, consente di stabilire con certezza quando sia stato spedito l’atto con prova legale.

Corte di Cassazione sezione 1° civile - Sentenza numero 17335 del 30 giugno 2015

dep.31.08.2015

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 232 del 2019

PENSIONI e FINANZIARIA dal sito di Franco Abruzzo: Michaela Camilleri/itinerariprevidenziali

Pensioni, le principali novità della Legge di Bilancio per il 2019. Revisione del meccanismo di rivalutazione, taglio delle cosiddette "pensioni d'oro", flat tax per i pensionati che rientrano dall'estero. Ecco le principali novità in attesa dei decreti attuativi di quota 100 e del reddito di cittadinanza.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25757>

oppure

<https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/pensioni/pensioni-le-principali-novita-della-legge-di-bilancio-per-il-2019.html>

INPS - BONUS ASILO NIDO 2019, DAL 28 GENNAIO ATTIVO IL

SERVIZIO ONLINE da Dpl Mo fonte:Inps

L’INPS comunica che dalle 10.00, di lunedì 28 gennaio 2019, sarà attivo il servizio online per [richiedere il bonus asilo nido](#) per il 2019.

Il contributo, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido) e in favore dei bambini **di** età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.

Per la presentazione della domanda, il richiedente il contributo asilo nido dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento, almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione.

Per i bambini di età inferiore ai tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare l’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica

per aprire CTRL + clic